

*Ancora campo di battaglia  
la vexata quaestio  
degli incarichi di direzione  
di Struttura e di Dipartimento  
nelle ASL*

## I MEDICI CONTRO LA ASL VIRTUOSA: ECCO PERCHÉ SBAGLIANO

**N**egli ultimi anni, buona parte dell'attività svolta dall'Ordine a tutela della categoria professionale è stata dedicata al "conflitto" tra Medici e Psicologi per gli incarichi di direzione delle Strutture complesse e semplici nonché dei Dipartimenti nelle Aziende Sanitarie Locali.

Vi era, infatti, da parte delle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale, l'illegittima tendenza ad escludere aprioristicamente gli Psicologi Dirigenti dal novero dei possibili partecipanti alle procedure selettive per l'attribuzione di tali incarichi. In concreto accadeva che, salvo rare eccezioni, soprattutto gli incarichi apicali venivano riservati dalle Aziende ai soli appartenenti all'Area medica e delle specialità mediche, ad esempio nelle discipline di Psichiatria, Neuropsichiatria e Neuropsichiatria Infantile.

In tal modo si vedevano illegittimamente esclusi dalle selezioni gli Psicologi Dirigenti, che pure appartengono alle altre categorie professionali del ruolo sanitario di cui al Regolamento per l'accesso all'ex II livello dirigenziale nel S.S.N., D.P.R. 484/1997, e per i quali non esiste alcuna preclusione normativa o contrattuale collettiva all'accesso agli incarichi di direzione di Strutture complesse delle quali notoriamente costituiscono asse portante insieme ai Medici.

Troppo spesso quindi l'Ordine si è trovato a dover far fronte a bandi e avvisi di selezione per il conferimento di incarichi di direzione riservati ai Medici e, dunque, discriminatori nei confronti degli Psicologi.

In simili casi, il Presidente ha di volta in volta preso contatti con le Direzioni generali delle ASL, invitandole a rettificare ed integrare i provvedimenti per renderli conformi al dettato nor-

mativo: le richieste dell'Ordine sono sempre state corroborate dal richiamo della giurisprudenza e delle indicazioni emanate dalla Regione Lazio in materia, che non lasciano spazio ad interpretazioni preclusive del diritto degli Psicologi ad essere incaricati della direzione di Strutture complesse e Dipartimenti.

Talora, come nel caso di cinque avvisi indetti dalla ASL RM E ad aprile 2008, i solleciti bonari del Presidente hanno sortito l'effetto sperato, riportando l'Azienda nel solco della legittima apertura delle selezioni anche ai Dirigenti Psicologi.

Più spesso, purtroppo, le Aziende hanno ignorato le richieste avanzate dall'Ordine o addirittura hanno dato riscontro negativo, perseguendo la strada dell'illegittima esclusione degli Psicologi. A titolo di esempio, citiamo un avviso della ASL RM A risalente al febbraio 2004, che l'Ordine ha impugnato con ricorso dinanzi al TAR ottenendo nel 2007 una pronuncia favorevole in primo grado, e due delibere della ASL RM F finalizzate all'indizione di concorsi per l'assegnazione di incarichi, adottate nel mese di giugno 2008, in relazione alle quali nel dicembre 2008 la Direzione generale ha ribadito le proprie posizioni.

Il più recente intervento dell'Ordine in materia, che al momento in cui scriviamo non ha ancora avuto seguito, risale al mese di marzo 2009: stavolta l'Ordine ha dovuto chiedere la rettifica di ben quattro avvisi interni della ASL di Latina, che non consentivano agli Psicologi di partecipare alle selezioni per il conferimento di incarichi di direzione di Strutture complesse ad accesso dichiaratamente pluricategoriale.

Fortunatamente, ci sono stati anche casi di Aziende virtuose, come la ASL

RM C, che nel luglio 2008 ha indetto una selezione per il conferimento di tre incarichi quinquennali di direzione di Struttura complessa, aperta, nel pieno rispetto della legge, alla partecipazione di Medici e Psicologi.

Anche qui, però, l'Ordine non ha potuto "dormire sonni tranquilli": di fronte ad un avviso di selezione finalmente legittimo e non discriminatorio per gli Psicologi, non si è fatto attendere "l'agguato" dell'Ordine dei Medici di Roma, il quale ha impugnato il provvedimento, chiedendo l'annullamento della parte in cui si consentiva anche agli Psicologi di accedere alle selezioni.

D'altronde, l'Ordine dei Medici non è nuovo a simili interventi ostruzionistici: già nel luglio 2007 lo stesso Ordine aveva scritto a tutte le ASL della Provincia di Roma, oltre che alla Regione Lazio, per sollecitarle ad assegnare gli incarichi dirigenziali di Struttura complessa esclusivamente a Medici, adducendo che la direzione da parte di Psicologi avrebbe intaccato la professionalità dei camici bianchi e messo a repentaglio la tutela della salute dei cittadini!!

Già in quella occasione l'Ordine degli Psicologi del Lazio aveva risposto all'attacco dell'Ordine dei Medici, ribadendo la pari dignità tra Medici e Psicologi nel campo dei servizi che promuovono la salute, nonché il pieno diritto degli Psicologi a partecipare alle selezioni per la direzione di Strutture complesse.

E, con affermazioni di pari tenore, l'Ordine del Lazio è recentemente intervenuto, in difesa dei diritti degli Psicologi, nel giudizio instaurato dall'Ordine dei Medici contro la ASL RM C, nell'ambito del quale è stato presentato l'atto di intervento *ad opponendum*, redatto dall'avvocato Luca Lentini, che trascriviamo integralmente.

**IL NOSTRO INTERVENTO  
AD OPPONENDUM**

**TRIBUNALE CIVILE DI ROMA  
SEZIONE LAVORO  
INTERVENTO VOLONTARIO  
AD OPPONENDUM  
EX ART. 419 C.P.C.  
NEL GIUDIZIO R.G.N .36991/08  
OMISSIS  
UDIENZA 16-2-2009**

**Per il Consiglio dell'Ordine degli Psicologi del Lazio** in persona del Presidente *pro tempore*, con sede in Roma- Via Flaminia n. 79 - C.F. 96251290589, rappresentato e difeso in virtù di delibera consiliare di conferimento incarico difensivo n. 67 del 23/1/2009 (doc. 1) nonché di delega a margine del presente atto dall'Avv. Luca Lentini ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma - Via Barberini, 86

**- interveniente -**

**contro l'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Roma** in persona del Presidente *pro tempore* ed i Dott.ri OMISSIS (Avv. Francesco Caroleo)

**- ricorrenti -**

nei confronti dell'Azienda U.S.L. Roma C in persona del Direttore Generale *pro tempore*

**- resistente -**

**FATTO**

Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, non notificato all'Ordine degli Psicologi del Lazio, l'Ordine Provinciale dei Medici di Roma ed alcuni sedicenti suoi iscritti hanno chiesto l'annullamento dell'Avviso pubblico indetto dall'Azienda U.S.L. RM C (B.U.R. Lazio n.25, Parte terza, del 7-7-2008) per il conferimento di tre incarichi quinquennali di direzione di strutture complesse del Dipartimento di **Salute Mentale** alle seguenti figure dirigenziali: - 1) **Medici**, area funzionale Medica e delle specialità Mediche, disciplina Psichiatria; - 2) **Psicologi**, area di Psicologia, disciplina di Psicoterapia riservata agli Psicologi ed ai **Medici** in possesso della specializzazione in **Psicoterapia**.

In altri termini la selezione, tendente all'attribuzione di incarichi apicali presso un Dipartimento i cui utenti hanno problemi di salute mentale, è ovvia-

mente riservata ai Dirigenti Medici Psichiatri e/o Psicoterapeuti ed ai Dirigenti Psicologi Psicoterapeuti, come correttamente dovrebbe avvenire in questi casi ai sensi di legge ed alla luce delle più recenti e tassative disposizioni diramate dalla Regione Lazio, di cui meglio si dirà in diritto.

Ciò nonostante i ricorrenti, le cui persone fisiche ammettono in fatto di essere tutte sprovviste della specializzazione in Psichiatria e/o della specializzazione in Psicoterapia, si dolgono di non poter partecipare alla selezione e tacciano di illegittimità il relativo Avviso pubblico, essenzialmente per due ordini di ragioni: - A) qualunque specialità medica sarebbe idonea alla direzione di strutture complesse nel campo della salute mentale; - B) gli Psicologi non avrebbero invece diritto all'assegnazione di tali incarichi.

In parole povere, secondo i ricorrenti per curare i disturbi mentali andrebbe bene anche, ad esempio, un Medico Ortopedico o un Urologo o un Neurologo, specialità che non hanno nulla a che fare con la salute mentale, purché non si tiri in ballo uno Psicologo Psicoterapeuta (!).

Stando all'esposizione in fatto di cui al ricorso introduttivo, non risulta in alcun modo impugnata da parte dei ricorrenti la pur conosciuta ed ivi menzionata delibera dell'Azienda U.S.L. RM C n.660 del 22-5-2008, atto di macroorganizzazione da cui proviene l'individuazione delle professionalità da ammettere alla selezione *de quo*.

Parimenti non risulta dalla narrativa del ricorso che i ricorrenti persone fisiche abbiano avanzato domanda di partecipazione a detta selezione, ai fini della loro legittimazione attiva nel presente giudizio.

Neppure risulta provata, invero, la loro qualità di Medici iscritti al relativo Albo.

I ricorrenti narrano, in fatto, di aver regolarmente esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione. Al contrario, come meglio si vedrà in diritto, dai documenti in atti se ne evince l'irritalità, così come si evince il mancato rispetto del termine dilatorio per il deposito del ricorso.

A tutela della categoria professionale degli Psicologi e nell'esercizio delle prerogative e dei compiti di cui alla legge n.56/89 - in particolare nel rispetto dell'art.12, comma 2, lettera d) che gli attribuisce il compito di curare "l'os-

servanza delle leggi e delle disposizioni concernenti la professione" -, con il presente atto di intervento si costituisce in giudizio il Consiglio dell'Ordine degli Psicologi del Lazio per sostenere le ragioni dell'Azienda resistente.

**DIRITTO**

**Circa la legittimazione del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi ad intervenire nel presente giudizio**

Il ricorso tende, oltre che all'ampliamento delle specialità mediche da ammettere alla selezione *de quo*, anche all'esclusione dei Dirigenti Psicologi Psicoterapeuti dal novero dei possibili partecipanti.

Sostengono i ricorrenti che il quadro normativo vigente nel Servizio Sanitario Nazionale - S.S.N. - riserverebbe tutte le posizioni apicali di direzione di strutture complesse ai Dirigenti Medici e, all'uopo, hanno prodotto un parere legale di parte la cui assoluta infondatezza verrà qui di seguito evidenziata.

Tutto ciò fa del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi del Lazio una parte essenziale del presente giudizio e, in ogni caso, lo legittima ad intervenire volontariamente, giacché "*Gli ordini professionali hanno la legittimazione ad agire... per difendere gli interessi di categoria, vale a dire dei soggetti di cui hanno la rappresentanza istituzionale, sia quando si tratti di agire a tutela della professione stessa o di attribuzioni loro proprie sia quando si tratti di perseguire vantaggi strumentali giuridicamente riferibili alla sfera categoriale*" (così T.A.R. Lazio Sez. III Quater sentenza 18-11-2005, n. 11607 - **doc. 2**).

**Circa l'improcedibilità del ricorso**

In via preliminare si eccepisce che il tentativo obbligatorio di conciliazione, in atti *sub doc. 2* allegato al ricorso, presenta diversi profili di irritalità e che il ricorso stesso appare improcedibile per mancato rispetto del termine dilatorio ai fini del deposito.

In primo luogo, il tentativo di conciliazione è stato esperito solo nei confronti dell'Azienda U.S.L. RM C e non anche del controinteressato Ordine degli Psicologi, ente esponenziale della categoria sottoposta nel presente giu-

dizio ad un diretto e pesante, quanto giuridicamente infondato, attacco in materia di accesso agli incarichi apicali di direzione di strutture complesse del S.S.N. afferenti alla salute mentale.

Inoltre, detto tentativo di conciliazione:

- non reca alcuna data;
- è sprovvisto della sottoscrizione di uno dei richiedenti (OMISSIS);
- è sprovvisto della sottoscrizione del OMISSIS nella sua qualità di Presidente dell'Ordine ricorrente.

Detti vizi si riverberano negativamente sulla procedibilità del ricorso introduttivo del presente giudizio, che va negata.

Quest'ultima, peraltro, è esclusa anche in ragione del fatto che, come emerge dalle cartoline postali allegiate al tentativo di conciliazione, lo stesso è pervenuto alla D.P.L. in data 16-9-2008 ed all'Azienda U.S.L. RM C in data 16-9-2008, ma il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato depositato in data 26-11-2008 in evidente spregio del termine dilatorio di novanta giorni che sarebbe dovuto intercorrere tra la richiesta di esperimento del tentativo e l'instaurazione del giudizio.

### **Circa l'inammissibilità del ricorso**

Il ricorso introduttivo appare inammissibile per diverse ragioni, sia processuali che sostanziali, che riguardano da un lato la posizione dell'Ordine Provinciale dei Medici di Roma e dall'altro quella delle persone fisiche ricorrenti.

- 1) Quanto all'Ordine, sotto il profilo processuale il ricorso risulta sprovvisto di procura in favore del difensore di detto ente, giacché il OMISSIS non ha sottoscritto il mandato difensivo nella sua qualità di Presidente dell'Ordine ma solo come persona fisica, al pari degli altri suoi colleghi sedicenti iscritti all'Albo. Né, del resto, il contenuto della delega a margine richiama in alcun modo l'Ordine stesso, il che esclude che la sottoscrizione ivi apposta dal OMISSIS sia in qualche modo riferibile alla sua qualità di legale rappresentante dell'ente ricorrente.
- 2) V'è poi, sotto il profilo sostanziale, un problema di conflitto di interessi dell'Ordine Provinciale ricorrente, che nell'apparente tentativo di tutelare nel suo insieme la categoria dei Medici di cui è ente esponenzia-

le, ha invece formulato a codesto Ecc.mo Tribunale una domanda di annullamento tombale, che lede la sfera giuridica soggettiva di tutti i Medici che sono in possesso delle specializzazioni in Psichiatria e/o Psicoterapia richieste dall'Avviso pubblico impugnato.

Ma anche laddove la domanda giudiziale di annullamento si intendesse tendente alla ripetizione dell'atto impugnato, spuriato dai presunti vizi lamentati, la sfera giuridica dei Medici Psichiatri e/o Psicoterapeuti resterebbe lesa dalla ingiusta competizione che si ingenererebbe tra gli stessi e tutte le altre specialità mediche presenti nel panorama della sanità pubblica.

Il che si tradurrebbe, oltre che in una violazione delle norme concorsuali vigenti in materia, anche in una lesione della loro sfera di competenza professionale specialistica sulla salute mentale, che invece l'Ordine di riferimento dovrebbe tutelare e valorizzare, anche a beneficio degli utenti con disturbi mentali, che non possono certo essere assistiti da un Ortopedico o da un Cardiologo.

- 3) Quanto, invece, alla posizione dei ricorrenti persone fisiche ed alla loro legittimazione a ricorrere, si è visto in fatto che gli stessi non hanno in alcun modo provato la loro qualità di soggetti iscritti all'Albo dei Medici, né fornito sul tema un benché minimo principio di prova. Era loro onere, da assolvere improrogabilmente in sede di ricorso e di relative allegazioni documentali, provare detta loro qualità legittimante, ma non è stato assolto. Ne consegue, anche per loro, l'inammissibilità del ricorso.

- 4) Ma c'è di più.

Neppure risulta, dalle allegazioni di parte ricorrente, che i sedicenti Medici firmatari del ricorso abbiano avanzato domanda di partecipazione alla procedura selettiva *de quo* (entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'Avviso avvenuta in data 7-7-2008).

È noto, in materia di impugnazione di provvedimenti relativi a procedure selettive nel pubblico impiego, che la mancata domanda di partecipazione alla selezione, quand'anche destinata ad essere rigettata per difetto dei requisiti di ammissione previsti nel bando, costituisce *conditio sine qua non* ai fini della legittimazione a ricorrere.

Riassumendo, nella specie emergono

i seguenti profili di inammissibilità del ricorso: - difetta la procura *ad litem* dell'Ordine; - v'è conflitto di interessi dell'Ordine dei Medici a danno di alcuni iscritti all'Albo; - difetta la legittimazione dei ricorrenti persone fisiche, sia per mancata prova del loro status professionale sia per mancata loro partecipazione alla procedura selettiva *de quo*.

### **Circa il difetto di giurisdizione del G.O. e la decadenza maurata sulla delibera n.660 del 22-5-2008**

L'Avviso pubblico impugnato dai ricorrenti non è che una mera conseguenza ed attuazione della delibera di macro-organizzazione dell'Azienda U.S.L. RM C n. 660 del 22-5-2008 e dei relativi atti prodromici, che non risultano impugnati dinanzi al T.A.R., sede giurisdizionalmente competente in materia di atti di organizzazione generale dei soggetti pubblici ad alto contenuto tecnico-discrezionale.

Dal momento della piena conoscenza di detto provvedimento - cui fanno cenno i ricorrenti -, fino ad oggi, sono inutilmente decorsi i sessanta giorni utili ai fini dell'impugnazione dello stesso in sede di giustizia amministrativa.

Sul tema della giurisdizione giova precisare che la giurisprudenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha affermato la **giurisdizione del Giudice Amministrativo sugli atti di organizzazione, anche se prodromici all'espletamento di procedure per l'affidamento di incarichi dirigenziali di struttura complessa nel S.S.N.**

Si cita, in proposito, la sentenza n. 8363 del 4-4-2007 delle Sezioni Unite (doc. 3), la quale nel delineare la vigente disciplina del rapporto di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni di cui al D.Lgs. n. 165/2001, ha nitidamente stabilito che seppur la gestione del rapporto avvenga con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro, "è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo la controversia che coinvolga l'attività autoritativa delle pubbliche amministrazioni, nel cui ambito si iscrive, ai sensi del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 2, comma 1 la "configurazione strutturale" degli uffici, e cioè l'indicazione delle linee fondamentali dell'organizzazione, l'individuazione degli uffici di maggiore rilevanza, la precisazione dei modi di conferimento della titolarità dei medesimi e la determinazione del-

**le piante organiche. A fronte di tali atti organizzativi di carattere generale, che non riguardano la gestione del rapporto di impiego del singolo dipendente, sono ravvisabili solo interessi legittimi pretensivi e non già una pretesa che assurga al rango di diritto soggettivo. E pertanto - ha affermato Cass., sez. un., 13 luglio 2006, n. 15904 - sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie concernenti gli atti amministrativi adottati dalle pubbliche amministrazioni nell'esercizio del potere loro conferito dal D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 2, comma 1 (riprodotto nel D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2) aventi ad oggetto la fissazione delle linee e dei principi fondamentali delle organizzazioni degli uffici - nel cui quadro i rapporti di lavoro si costituiscono e si svolgono - caratterizzati da uno scopo esclusivamente pubblicitario, sul quale non incide la circostanza che gli stessi, eventualmente, influiscono sullo "status" di una categoria di dipendenti, costituendo quest'ultimo un effetto riflesso, inidoneo ed insufficiente a connotarli delle caratteristiche degli atti adottati "iure privatorum".**

Con la stessa sentenza n. 8363/2007 le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno richiamato la precedente analogica sentenza SS.U.U. n. 23605 del 6-11-2006, con la quale è stata dichiarata la giurisdizione del G.A. in una fattispecie in cui veniva contestato un atto organizzatorio consistente nella delibera di una Pubblica Amministrazione ove si prevedeva la possibilità di procedere alla copertura di un posto vacante di Dirigente mediante stipula di un contratto di lavoro a tempo determinato.

In piena consonanza con **la giurisprudenza sopra citata, si osserva, dunque, che la scelta, a monte di ogni procedura selettiva, di affidare un incarico dirigenziale apicale ad una categoria professionale o ad un'altra non è un atto di gestione rientrante nelle dinamiche dei rapporti di lavoro e delle procedure di assegnazione degli incarichi, bensì una scelta di alta organizzazione**, che deve tendere alla migliore gestione possibile del servizio da offrire agli utenti.

Le controversie su tali provvedimenti di macro-organizzazione non sono vertenze tra dipendente e datore di lavoro, sulle quali ultime v'è certamente giurisdizione del G.O., bensì momenti di sindacato di legittimità dell'attività amministrativa di organizzazione degli

Uffici e dei Servizi che erogano prestazioni sanitarie agli utenti (peraltro nel caso di specie i ricorrenti persone fisiche non sono neppure soggetti partecipanti alla selezione in quanto non hanno prodotto la relativa domanda nei termini).

In altri termini, tali controversie non riguardano rapporti paritetici tra dipendenti pubblici e Amministrazioni privatizzate, che producono i cosiddetti atti di gestione, né involgono beghe tra dipendenti aspiranti all'assegnazione di un incarico dirigenziale.

Ne consegue la sussistenza della **giurisdizione generale di legittimità in capo al G.A., specialmente quando il soggetto che chiede tutela non è un dipendente pubblico direttamente coinvolto nella procedura selettiva per aver avanzato la relativa domanda di partecipazione e che ne contesti le modalità di concreto svolgimento, bensì un Ordine professionale**, cioè un soggetto pubblico al quale la legge ha affidato compiti di tutela di un'intera categoria di professionisti e che contesti la scelta organizzativa di fondo di escludere tale categoria o parte di essa dal novero dei possibili partecipanti alla selezione.

In caso contrario, si verificherebbe peraltro un incongruo ed inammissibile difetto di tutela giurisdizionale a discapito degli Ordini professionali, i quali, pur avendo precisi obblighi di legge a salvaguardia delle rispettive categorie, si vedrebbero impossibilitati ad ottemperarvi, non potendo adire direttamente il G.O. in veste di Giudice del Lavoro.

V'è, infatti, da precisare che la sede giurisdizionale ordinaria lavoristica è riservata alle persone fisiche dei lavoratori e non lascia spazio ad azioni da parte degli Ordini professionali dirette alla caducazione di atti che involgono posizioni giuridiche soggettive dei lavoratori stessi. Su questo il codice di procedura civile è chiaro.

Peraltro, nel caso di specie, chiedendosi proprio **l'annullamento della scelta organizzativa primaria** (quale professionalità scegliere per dirigere un determinato Servizio rivolto al pubblico), il Giudice del Lavoro non potrebbe neppure limitarsi ad una disapplicazione previo esame *incidenter tantum* dell'atto impugnato per questo specifico profilo, né potrebbe annullarlo, in quanto atto di macro-organizzazione, giacché l'art. 63 del D. Lgs. n. 165/2001 gli devolve la giurisdizione solo sui "...rap-

*porti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni"* e non anche sulle scelte organizzative dei pubblici Uffici.

Del resto, si discute qui del ruolo di un Ordine professionale, legittimato a chiedere il sindacato giurisdizionale di legittimità sulle scelte organizzative di un'Azienda U.S.L. a tutela di una determinata categoria: non si tratta, dunque, di semplici "...controversie concernenti... il conferimento e la revoca di incarichi dirigenziali..." instaurate da Dirigenti contro pubblici datori di lavoro, bensì di esigenze di tutela che vanno al di là delle liti afferenti agli atti di gestione di una procedura selettiva.

Pertanto, nel caso di specie neppure rileva il fatto che la procedura sia effettivamente equiparabile ad un pubblico concorso oppure no, argomento sul quale si è finora dibattuta la giurisprudenza del Consiglio di Stato e della Suprema Corte sul tema della giurisdizione in caso di azione da parte dei singoli aspiranti al conferimento degli incarichi dirigenziali apicali nel S.S.N.

In questo senso si è già espresso lo stesso T.A.R. Lazio Sezione III Quater con la citata sentenza n. 11607/05 (doc. 2), resa in una controversia analoga alla presente. Ad avviso del T.A.R. Lazio: "La questione posta dall'Ordine ricorrente non riguarda un professionista particolare, aspirante all'incarico, ...al conferimento di esso ma riguarda un provvedimento che seppure preordinato a tale effetto ha una valenza più generale e contiene in sé una previsione capace di danneggiare la categoria che l'Ordine rappresenta sia immediatamente sia con riferimento al futuro, nella misura in cui detta previsione può valere come precedente. D'altro canto, i pur ampi poteri riconosciuti al giudice ordinario nella materia del pubblico impiego privatizzato, non consentono all'Ordine ricorrente di ottenere il risultato cui aspira, consistente nella eliminazione dell'avviso pubblico impugnato nella parte ritenuta lesiva per omessa previsione della possibilità di partecipare alla selezione, di uno psicologo. L'art. 63 del D.Lgs. n. 165 del 2001 attribuisce, infatti, a tale giudice il potere di disapplicazione dell'atto amministrativo rilevante nella controversia ma non gli attribuisce un potere di annullamento. Nel caso in esame l'unico atto ammini-

strativo a venire in rilievo è l'avviso pubblico nella parte autorganizzativa sicché escludere la competenza del giudice amministrativo equivale ad escludere la competenza del giudice "tout court" non potendo il giudice ordinario intervenire direttamente sull'atto gravato. L'articolo sopra menzionato sembra, invero, strutturato per operare all'interno del rapporto che si instaura tra il lavoratore dipendente e l'amministrazione datrice di lavoro ma non si occupa di ipotesi, come quella in esame, in cui a venire in rilievo è un interesse generale fatto valere dall'ente esponenziale che lo rappresenta".

Segue la disamina del T.A.R. Lazio, che ritiene "...inconferente il richiamo alla sentenza n. 2954 del 27 febbraio 2002 delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione ed alle sentenze, sempre della Suprema Corte, 10 dicembre 2001 n. 15602 e 11 giugno 2001 n. 7859, dove la questione controversa riguardava l'aspirante all'incarico ed il soggetto destinatario del medesimo, vale a dire due dipendenti in lite tra loro, ed inoltre, alle altre sentenze con le quali il giudice amministrativo ha declinato la sua giurisdizione ritenendosene privo ... riguardanti... soltanto ipotesi di controversie tra individui, lavoratori dipendenti".

La pronuncia ora riportata tocca un argomento che va oltre il problema della natura giuridica organizzativa del provvedimento impugnato: quali azioni può esperire un Ente pubblico esponenziale di categoria professionale, avverso atti organizzativi della P.A. che ledano le prerogative degli iscritti al suo Albo? Quale tutela appresta l'ordinamento in tal caso?

Certamente, come si è accennato, un Ordine, persona giuridica di diritto pubblico, non può agire autonomamente dinanzi al G.O., cui sono devolute in via esclusiva le controversie di lavoro pubblico privatizzato ove vi sia lite tra dipendente e datore, trattandosi piuttosto, nella specie, di esigenza di un sindacato giurisdizionale su atti che ancora non incidono direttamente sulla sfera giuridica soggettiva di persone fisiche.

Ed allora, questo sindacato giurisdizionale, ergo questa tutela sull'atto amministrativo di organizzazione, chi deve garantirla all'ente pubblico esponenziale di categoria se non il G.A.?

Storicamente, tale tutela è stata fino al 1998 garantita dal sindacato generale di legittimità da parte del G.A. e, si badi bene, non si trattava di un sindacato sul rapporto di pubblico impiego in sede di giurisdizione esclusiva su detta materia, ora passata al G.O., bensì di un sindacato di legittimità sull'atto amministrativo di organizzazione.

Sicché, ritenere che un Ordine professionale non debba o non possa adire il G.A. nel caso di specie, significherebbe negare tout court, come dice il su citato T.A.R. Lazio, ogni tutela, venendo a mancare ogni sindacato sull'attività amministrativa di organizzazione degli Uffici pubblici.

In altri termini, saremmo di fronte ad una vera e propria sottrazione di rime di giurisdizionali preesistenti, sottrazione che le norme di riforma del sistema di giurisdizione sul pubblico impiego non prevedevano affatto (basti pensare che lo stesso art. 63, comma 1, ultimo periodo del D.Lgs. n. 165/01 prevede nelle controversie tra lavoratore e datore la possibilità del ricorso al G.A. avverso atti amministrativi presupposti), ma che verrebbe fuori da un orientamento giurisprudenziale sulla giurisdizione troppo incentrato sul problema del rapporto d'impiego tra P.A. datrice e pubblico dipendente, al punto da tendere ad un accentramento forzato di tutte le questioni, anche quelle di alta organizzazione, nel coacervo delle problematiche prettamente giuslavoristiche.

L'attuale impalcatura delle statuizioni sulla giurisdizione in materia di pubblico impiego conferma quanto sopra, perché:

- l'art. 63 del D.Lgs. n.165/01 riguarda le "...controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni...", controversie che esulano dal caso di specie, trattandosi qui di ragioni fatte valere da un Ordine professionale a vantaggio di una categoria che tende ad ampliare la sua possibilità di partecipare a determinate procedure selettive (non v'è in atto alcun rapporto di lavoro);
- segue l'art. 63 "...incluse le controversie concernenti... il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali... ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti. Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li applica, se illegittimi", ma è chia-

ro che questa parte della norma non va letta disgiuntamente dalla su citata parte iniziale che fa riferimento alle controversie di lavoro, perché qui si tratta di una elencazione di fattispecie che possono venire, appunto, in gioco nelle controversie di lavoro ed il Legislatore vuole che nella lite tra lavoratore e datore sia tutto incluso;

- ciò detto, lo stesso Legislatore non vuole, ed infatti non lo dice in alcun modo, che altre tipologie di soggetti diversi da lavoratore e datore (come un Ordine professionale, ad esempio) restino escluse da qualsiasi forma di tutela giurisdizionale sugli atti amministrativi di organizzazione;
- per questo motivo, non deve ingannare l'interprete il richiamo della norma citata all'ipotesi della disapplicazione dell'atto amministrativo presupposto, perché si tratta di una disapplicazione riservata all'atto presupposto alla fattispecie sostanziale del rapporto di lavoro che finisce in lite, rapporto di lavoro che, come si è detto, nella specie non sussiste affatto tra Ordine professionale e P.A. che aprioristicamente ne esclude gli appartenenti da una procedura selettiva alla quale possono invece partecipare;
- in altre parole l'atto di organizzazione, prima di incidere sulle situazioni giuridiche soggettive dei singoli dipendenti che ne subiscono direttamente o indirettamente una lesione azionabile dinanzi al G.O. del Lavoro, esplica un'efficacia di regolazione degli assetti organizzativi aziendali (per usare la terminologia tipica delle strutture del S.S.N.) incidendo su intere categorie di professionisti che vengono, come nella specie, escluse in parte dalla possibilità di partecipare a procedure selettive volte alla copertura di posti di responsabilità apicale;
- ed allora pare evidente che la sopravvivenza, in materia, della giurisdizione del G.A. non può essere negata, così come, del resto, non la nega il Legislatore nel nuovo sistema di giurisdizione in materia di pubblico impiego e non l'ha finora negata neppure la Suprema Corte;
- dunque detta sopravvivenza di una tutela di legittimità preesistente, che trae origine dalla Costituzione e che non potrebbe essere azionata nel ca-

so di specie ove si ritenesse che l'Ordine professionale fosse parte di un rapporto di lavoro, non contrasta in alcun modo con l'attuale orientamento giurisprudenziale sulle controversie in materia di pubblico impiego.

Quanto sopra **vale anche per gli odierni ricorrenti persone fisiche**, nella misura in cui la legittimità dell'atto di macro-organizzazione che sta a monte della procedura selettiva può essere sindacata solo dal G.A., laddove, come nella specie, **gli stessi non hanno presentato domanda di partecipazione alla procedura selettiva e pertanto non possono vantare un interesse qualificato alla caducazione dell'Avviso pubblico de quo.**

Ne consegue il difetto di giurisdizione del G.O. nel caso di specie.

#### **Circa l'assoluta infondatezza del ricorso nel merito**

Sono due, essenzialmente, le pretese sulle quali argomentano i ricorrenti: da un lato l'Azienda resistente avrebbe dovuto includere tutte le specialità mediche nel novero dei possibili partecipanti alla selezione de quo, dall'altro non avrebbe dovuto includere in tale novero gli Psicologi Psicoterapeuti.

Nel merito, occorre premettere che le scelte amministrative oggetto del presente giudizio sono di carattere tecnico-discrezionale e, come si è accennato, attengono all'assetto macro-organizzativo dell'Amministrazione resistente.

Quali professionalità e competenze sanitarie scegliere al fine di attribuire una responsabilità di direzione di struttura complessa presso un'Azienda del S.S.N. è, quindi, un'attività che, se rispettosa del quadro normativo vigente in materia di procedure concorsuali, può essere giurisdizionalmente sindacata solo sotto il profilo della logicità e della ragionevolezza.

Ebbene, dalla lettura del ricorso e del parere legale di parte ad esso allegato, **non si evince alcuna norma dell'ordinamento** che imponga all'Amministrazione di: - A) inserire nel novero dei possibili partecipanti ad una selezione per attribuzione di incarico in materia di salute mentale figure diverse dal Medico Psichiatra e/o Psicoterapeuta e dallo Psicologo Psicoterapeuta (ad esempio un Medico Ortopedico o un Urologo o un Neurologo); - B) escludere gli Psicologi Psicoterapeuti.

Il perché è evidente, logico, oltre che giuridicamente ineccepibile: quali sono le professionalità sanitarie che per legge e per competenze tecnico-scientifiche faticosamente acquisite hanno l'esclusiva, una vera e propria riserva di legge, in materia di assistenza ai soggetti con disturbi mentali e pertanto sono le uniche in grado di salvaguardarne il diritto alla salute costituzionalmente garantito? Sono quelle scelte nella specie dall'Azienda resistente e nessun'altra.

Tralasciando la categoria dei Medici specializzati in Psichiatria, sulla quale non v'è contestazione in ricorso, occorre porre l'attenzione sulla disciplina di Psicoterapia.

All'uopo giova richiamare l'art. 3 della legge 18-2-1989, n. 56, istitutiva dell'Ordine degli Psicologi, che disciplina e riserva l'esercizio della Psicoterapia agli Psicologi ed ai Medici subordinandolo "...ad una specifica formazione professionale, da acquisirsi, dopo il conseguimento della laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali che prevedano adeguata formazione e addestramento in psicoterapia, attivati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, presso scuole di specializzazione universitaria a tal fine riconosciuti..." (**doc. 4**).

Dunque la Psicoterapia costituisce un'area tecnico-scientifica riservata, e comune, alle categorie professionali dei Medici e degli Psicologi, uniche che vi hanno accesso per legge, ed è la disciplina cui si è correttamente indirizzata l'Azienda resistente per provvedere alla cura degli utenti del Dipartimento di Salute Mentale.

Quanto sopra, confuta in radice la prima questione posta dai ricorrenti sull'allargamento delle specialità mediche ammissibili alla procedura selettiva *de quo*. La legge e la logica escludono la possibilità che l'Amministrazione includa tra le professionalità devolute alla tutela della salute mentale, delle specialità mediche diverse dalla Psichiatria e dalla Psicoterapia.

Con riguardo, invece, alla seconda questione dedotta dai ricorrenti, circa la presunta escludibilità degli Psicologi Psicoterapeuti dalla procedura selettiva, si osserva quanto segue.

Non esiste per gli Psicologi, al contrario di quanto affermano ma non documentano i ricorrenti, alcuna preclu-

sione normativa o contrattuale collettiva all'accesso alle procedure selettive per l'attribuzione degli incarichi di direzione di struttura complessa nel Servizio Sanitario Nazionale e men che meno per l'accesso alle procedure selettive per l'attribuzione degli incarichi di direzione delle Strutture Complesse di Salute Mentale, delle quali notoriamente costituiscono l'asse portante insieme ai Medici Psichiatri e/o Psicoterapeuti.

Al contrario, il quadro normativo generale ed una ormai consolidata giurisprudenza **impongono** la partecipazione degli Psicologi alle procedure selettive *de quo*.

Partiamo dal quadro delle disposizioni applicabili nella specie.

Il rapporto di lavoro dei Dirigenti del S.S.N. è disciplinato dal C.C.N.L. dell'Area Medico-Veterinaria e dal C.C.N.L. dell'Area Sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa, cui appartengono gli Psicologi, sottoscritti entrambi in data 8-6-2000 e succeduti ai precedenti analoghi C.C.N.L. sottoscritti in data 5-12-1996 (gli ultimi C.C.N.L. delle due aree, sottoscritti in data 3-11-2005, non innovano per quanto attiene al caso di specie).

La disciplina contrattuale è imperniata sulle disposizioni dettate dall'ultima riforma del S.S.N., cosiddetta "riforma Bindi" di cui al D.L.vo 19-6-1999, n. 229, contenente modifiche al D.L.vo 30-1-2-1992, n. 502.

Per quanto attiene alla fattispecie in esame, pare opportuno ricordare che oggi v'è un ruolo unico della Dirigenza sanitaria, di cui fanno parte anche gli Psicologi e in cui sono confluiti gli ex IX, X ed XI livello (quest'ultimo cosiddetto livello apicale), passando per un periodo in cui gli ex IX e X livello erano stati accorpatis nel I livello dirigenziale e l'ex XI livello (apicale) era stato denominato II livello dirigenziale.

In questo ruolo unico sono gli incarichi a fare la differenza tra i singoli Dirigenti, sia dal punto di vista delle responsabilità che dal punto di vista economico.

In particolare, ogni Dirigente con almeno cinque anni di anzianità deve essere assegnatario di un incarico che può essere: - di direzione di struttura complessa (art. 15 *ter* D. Lgs. n. 502/1992); - di direzione di struttura semplice; - di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo.

Per ogni Dirigente deve essere sti-

pulato un contratto individuale di lavoro, nel quale devono essere specificati, oltre all'area e disciplina di appartenenza, anche l'incarico conferito, la relativa tipologia e la sede di destinazione.

L'incarico dirigenziale è divenuto, quindi, elemento portante del rapporto, intorno al quale ruotano tutte le altre disposizioni che riguardano la vita lavorativo-professionale del dipendente.

L'affidamento degli incarichi di direzione di struttura complessa è disciplinato dagli artt. 29 dei due contratti dell'area medica e non medica del 2000 sopra indicati, secondo cui "Gli incarichi di direzione di struttura complessa sono conferiti ai dirigenti... con le procedure previste dal DPR 484/97 nel limite del numero stabilito dall'atto aziendale...".

**Il Capo II del D.P.R. n. 484/1997 (artt. 3 e seguenti), disciplina l'accesso agli incarichi di (ex II livello dirigenziale, ora di) direzione di struttura complessa ed in particolare gli artt. 3 e 4 includono gli Psicologi tra le categorie professionali cui detti incarichi possono essere assegnati.**

In particolare, il caso oggetto della presente controversia riguarda l'assegnazione di incarichi afferenti alla Salute Mentale.

Gli incarichi *de quibus* afferiscono a Servizi di Salute Mentale (Case Famiglia, Comunità, Centri Diurni, Ambulatori di Salute Mentale, ecc.) che da sempre vedono congiuntamente impegnati Medici Psichiatri e/o Psicoterapeuti e Psicologi Psicoterapeuti.

Come noto, del resto, la **multidisciplinarietà**, il lavoro di gruppo, l'integrazione socio-sanitaria e l'approccio globale alla persona sono elementi essenziali dei Servizi di Salute Mentale sul territorio.

Ne consegue che nel caso di specie una esclusione degli Psicologi dal novero dei possibili partecipanti alla selezione si porrebbe in aperto contrasto con tutte le disposizioni di legge e contrattuali collettive disciplinanti la materia sopra richiamate, nonché in insanabile conflitto con la **circolare** sul tema diramata dalla **Regione Lazio**, Assessorato Sanità prot. n. 35608 del 22-3-2006 (**doc. 5**) di cui si dirà oltre.

Sul punto esiste una casistica giurisprudenziale, riferita ai Servizi per le Tossicodipendenze (SER.T.) presso i quali operano sia Medici Psichiatri che Psicologi, dalla quale emerge chiara-

mente che questi ultimi devono essere inclusi nel novero dei possibili partecipanti alle relative selezioni.

Ad esempio, il T.A.R. Lazio Sez. I, con sentenza 5-4-1999, n. 566 (**doc. 6**), ha annullato l'art. 6, comma 5 del D.M. 30-11-1990 nella parte in cui prevedeva, seppure in via transitoria di prima applicazione, che laddove le funzioni di Dirigente del SER.T. non risultassero "già attribuite a personale appartenente ad altri profili, sono conferite a personale medico".

La motivazione di detta sentenza precisa che "E' agevole constatare come la disposizione consenta che la direzione del Sert sia acquisita anche da operatori appartenenti a professionalità diversa da quella medica, anche se non dotati della apposita specializzazione, che abbiano già ricevuto il relativo incarico. Se ne può dedurre che la norma esclude l'esistenza di un impedimento di carattere professionale a che la direzione sia assunta da uno psicologo, ma indica la figura del medico per una esigenza di celerità e di semplificazione nella fase di avviamento delle strutture. Una scelta siffatta, tuttavia, comprime la professionalità degli psicologi, i quali pur potendo aspirare alla direzione del Sert, ne sono esclusi senza motivi sufficientemente validi... Occorre dunque che l'Amministrazione... adotti una disciplina che... **consenta anche agli Psicologi di accedere alla direzione del Sert**".

Con ciò è stata spazzata via l'unica disposizione che abbia mai tentato di escludere, seppur temporaneamente, gli Psicologi dalla direzione di un Servizio nell'ambito del quale essi operano insieme a Medici Psichiatri.

Su queste basi, il T.A.R. Sicilia, Sez. I con sentenza 14-7-2003, n. 1151 (**doc. 7**) ha annullato il Piano Sanitario Regionale nella parte in cui escludeva gli Psicologi dalla direzione dei SER.T. e dei servizi per le Dipendenze Patologiche. In particolare si legge nella motivazione che "Le clausole del P.S.R. relative all'attribuzione degli incarichi di Responsabile del Dipartimento delle **dipendenze patologiche** e di responsabile di **SERT**... appaiono difformi dalle prescrizioni legislative in tema di conferimento dell'incarico di Direttore di Dipartimento e di responsabile di SERT in quanto individuano i soggetti potenzial-

mente destinatari di tali incarichi nei soli dirigenti medici, con **esclusione degli psicologi; esse devono, quindi, essere considerate illegittime**".

Secondo lo stesso T.A.R. Sicilia si deve "**escludere che il conferimento di detti incarichi sia riservato ai soli dirigenti medici e ciò in considerazione sia della tipologia di trattamenti erogati (art. 3, "trattamenti di carattere psicologico, socio-riabilitativo e medico farmacologico") che della previsione nei relativi organici di un ugual numero di posti per medici e psicologi**".

Da ultimo il Consiglio di Stato Sez.V con sentenza 20-10-2005, n. 5885 (**doc. 8**) ha precisato che "...il decreto ministeriale 30 novembre 1990 n. 444, emanato in forza della L. 26 giugno 1990 n. 162 (poi inglobato nel testo unico delle leggi in materia di stupefacenti nonché di prevenzione e cura dei relativi stati di tossicodipendenza), contenente disposizioni sulle strutture e sulle funzioni dei SERT nell'ambito delle Unità Sanitarie Locali **pone sullo stesso piano medici e psicologi, nella definizione della tabella organica allegata al decreto, e non conferisce alcuna prevalenza ai trattamenti medico farmacologici rispetto a quelli di carattere psicologico e socio-riabilitativo che devono essere assicurati dalle strutture regionali. Al contrario il complesso delle disposizioni sulla materia, annettono, sul piano logico, prima ancora che giuridico, specifico rilievo alla attività di prevenzione e recupero degli interessati alla vita normale, rispetto alle quali **preminente rilievo deve essere attribuito alla figura professionale degli psicologi** i quali, del resto, sono iscritti con il personale medico, nel ruolo sanitario a norma del D.P.R. 28 dicembre 1979. A posteriori... la legge n. 45 del 1999 ha definitivamente chiarito la **coincidente posizione di psicologi e medici con riferimento al servizio in questione e conclamato la possibilità che la posizione apicale sia conferita ad uno psicologo**, del resto affermata espressamente nell'art.6 del citato decreto ministeriale".**

Sebbene tale giurisprudenza si sia formata con particolare riferimento al caso dei SER.T., se ne ricava, comunque, il dato di base, essenziale ai fini del presente giudizio, che **la categoria professionale degli Psicologi, alla luce**

**della vigente disciplina in materia di incarichi dirigenziali nel S.S.N., è certamente idonea alla direzione di strutture complesse afferenti alla salute mentale.**

Peraltro, dal D.M. 30-1-1998 contenente "Tabelle relative alle discipline equipollenti previste dalla normativa regolamentare per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale", risultano per l'Area di Psicologia (comprendente Psicologia e Psicoterapia) tra i Servizi equipollenti non solo il "SER.T." ma anche, limitandoci solo ad alcuni esempi, i Servizi di "Salute mentale, età evolutiva e adulti", "Psichiatria", "Consultori familiari", "Igiene mentale", "Clinica delle malattie nervose e mentali".

**Orbene, tutte le norme sin qui richiamate, disciplinanti la materia oggetto della presente controversia, escludono che possa aprioristicamente ritenersi più utile un Medico anziché uno Psicologo alla guida di una struttura complessa di salute mentale.**

Sul punto si è recentemente pronunciata anche la **Regione Lazio** con la circolare prot. n. 35608/D4/4V/14 del 22-3-2006, avente ad oggetto "Dirigenti Psicologi S.S.N., incarichi direzione struttura complessa e direzione dipartimento" (**doc. 5**).

Detta circolare, diramata a tutte le Aziende Sanitarie e Ospedaliere del Lazio, chiarisce in via definitiva ed inequivocabile il diritto degli Psicologi ad essere presi in considerazione ai fini dell'assegnazione di incarichi di direzione di strutture complesse.

Nell'argomentare in proposito la Regione menziona, tra le altre, la sopra richiamata sentenza del Consiglio di Stato Sez. V 20-10-2005, n.5885 in base alla quale "...il decreto ministeriale 30 novembre 1990 n. 444, emanato in forza della L. 26 giugno 1990 n. 162 (poi inglobato nel testo unico delle leggi in materia di stupefacenti nonché di prevenzione e cura dei relativi stati di tossicodipendenza), contenente disposizioni sulle strutture e sulle funzioni dei SERT nell'ambito delle Unità Sanitarie Locali **pone sullo stesso piano medici e psicologi**, nella definizione della tabella organica allegata al decreto, e **non conferisce alcuna prevalenza ai trattamenti medico farmacologici rispetto a quelli di carattere psicologico e**

**socio-riabilitativo** che devono essere assicurati dalle strutture regionali. **Al contrario** il complesso delle disposizioni sulla materia, annettono, sul piano logico, prima ancora che giuridico, specifico rilievo alla attività di prevenzione e recupero degli interessati alla vita normale, rispetto alle **quali preminente rilievo deve essere attribuito alla figura professionale degli psicologi** i quali, del resto, sono iscritti con il personale medico, nel ruolo sanitario a norma del D.P.R. 28 dicembre 1979. A posteriori... la legge n. 45 del 1999 ha definitivamente chiarito la **coincidente posizione di psicologi e medici con riferimento al servizio in questione e conclamato la possibilità che la posizione apicale sia conferita ad uno psicologo**, del resto affermata espressamente nell'art. 6 del citato decreto ministeriale".

Quindi la circolare della Regione afferma che "Dalla lettura della giurisprudenza, nonché in ragione di quanto previsto dal D.L.vo n. 165/01, si evince che le funzioni dirigenziali sono di carattere prettamente gestionale ed organizzativo e, pertanto, **si rileva con estrema chiarezza che il Dirigente Psicologo non può essere aprioristicamente escluso né dalle procedure selettive per l'attribuzione di incarichi dirigenziali di Struttura complessa, né, come precisato dal T.A.R. Sicilia, dalla direzione dei Dipartimenti**".

Inoltre - *ad abundantiam* per quel che ci riguarda in questa sede -, la Regione precisa che "...anche le attuali linee guida regionali, sull'adozione dell'atto aziendale nel capitolo relativo al Direttore di Dipartimento, non individuano alcuna figura professionale specifica, lasciando chiaramente aperta la possibilità di conferire il suddetto incarico anche ad un Dirigente Psicologo".

Conclude, quindi, la Regione affermando che "...le Aziende del S.S.N. nelle procedure selettive **devono aprire anche ai Dirigenti Psicologi ai fini dell'attribuzione degli incarichi di direzione di Struttura complesse**, ed includere gli stessi tra i possibili destinatari di incarichi di direzione di Dipartimenti".

Di tutto ciò, nella specie, l'Amministrazione resistente ha correttamente tenuto conto ai fini dell'adozione dell'impugnato Avviso pubblico.

Appare dunque evidente l'infonda-

tezza del ricorso e si sottolinea l'assoluto difetto di supporto normativo delle avverse deduzioni, come peraltro si evince anche dal parere legale di parte prodotto dall'Ordine ricorrente, che si limita a generici richiami costituzionali nell'evidente impossibilità di meglio argomentare una pretesa assolutamente priva di fondamento giuridico specifico.

## CONCLUSIONI

**Tutto ciò premesso**, l'interveniente Consiglio dell'Ordine degli Psicologi del Lazio, come in epigrafe rappresentato e difeso, chiede, previa fissazione di una nuova udienza di trattazione nel rispetto dell'art.415 c.p.c., il rigetto del ricorso introduttivo del presente giudizio. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.

**In via istruttoria** si depositano i seguenti documenti:

1. Copia conforme all'originale della delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi del Lazio n. 67 del 23-1-2009 di conferimento incarico difensivo.
2. Copia sentenza T.A.R. Lazio Sez. III Quater 18-11-2005, n. 11607.
3. Copia sentenza Cassazione Civile 4-4-2007, n. 8363.
4. Artt.1-3 legge 18-2-1989, n. 56.
5. Copia circolare Regione Lazio prot. n. 35608 del 22-3-2006.
6. Copia sentenza T.A.R. Lazio Sez. I 5-4-1995, n. 566.
7. Copia sentenza T.A.R. Sicilia Sez. I 14-7-2003, n. 1151.
8. Copia sentenza Consiglio di Stato Sez. V 20-10-2005, n. 5885.

Roma, 4 febbraio 2009

Avv. Luca Lentini